

CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina
ooOoo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N° 68 - VIII
del 20.09.2010**

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Modifica art.9 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n.61 del 27.04.2007.

L'anno duemiladieci, il giorno ... **venti** del mese di...**settembre**..... nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio comunale, convocato per le ore **18,30** e seguenti, con avvisi notificati nei modi e termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in **prima convocazione**.

Alle ore **19,45** il Presidente, eseguito l'appello dei Consiglieri comunali signori:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) NARDI Stefano - <i>Sindaco</i> | 17) CARINCI Giancarlo |
| 2) AVELLI Patrizio (<i>Presidente</i>) | 18) PERCOCO Gianni |
| 3) PIETRICOLA Giuseppe (<i>V. Presidente</i>) | 19) PALMACCI Pietro |
| 5) VILLANI Domenico | 20) CERILLI Paolo |
| 6) FANTASIA Romano | 21) PIETRICOLA Domenico |
| 7) MASELLA Luciano | 22) DE ANGELIS Quirino |
| 8) ACANFORA Antonio | 23) LAURETTI Lino |
| 9) MONTI Sandro | 24) LAURETTI Alfredo |
| 10) CAIAZZO Fabio | 25) ZAPPONE Domenico |
| 10) BELLEZZA Roberto | 26) COCCIA Vincenzo |
| 11) PIETRICOLA Roberto | 27) GIULIANI Valentino |
| 12) BERNARDI Antonio | 28) DI MAURO Gino |
| 13) FRATTARELLI Biagio Gabriele | 29) LA ROCCA Giuseppe |
| 14) MASULLO Giovanni | 30) RECCHIA Vincenzo Silvano |
| 15) CICERANO Angelo | 31) MAZZUCCO Antonio Edis |
| 16) BERTI Benito Pietro | |

Risultano presenti ...23.... consiglieri.

Sono assenti i consiglieri: Bernardi Antonio, Berti Benito Pietro, Caiazzo Fabio, Cicerano Angelo, De Angelis Quirino, Giuliani Valentino, Masullo Giovanni, Pietricola Giuseppe.

Sono presenti gli Assessori: Lauretti Francesca, Masci Giovanni, Zicchieri Francesco, Pecchia Luciano, D'Amico Gianni, Amuro Giuseppe, Maragoni Loreto.

Sono assenti gli Assessori: Ferrari Franco.

Partecipa alla seduta il Segretario sottoscritto.

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Modifica art. 9 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 27.04.2007.

Il Presidente, enunciato l'oggetto posto all'ordine dei lavori, cede la parola all'Amministrazione per l'illustrazione dell'argomento e della proposta di deliberazione.

Palmacci – In qualità di Presidente della Commissione Bilancio illustra l'argomento e la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

Mazzucco – Relativamente all'Imposta comunale sugli Immobili sollecita l'Amministrazione a fare accertamenti a campione e ad inviarli alla Guardia di Finanza.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione già agli atti del Consiglio.

La proposta è approvata all'unanimità.

Quindi, sempre il Presidente, sottopone all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano, la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

La proposta è approvata all'unanimità.

E pertanto,

...//...

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili. Modifica art. 9 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 27.04.2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con propria deliberazione n. 61 del 27.04.2007, venne approvato il Regolamento comunale sull'Imposta Comunale sugli immobili;

che il Decreto Legge 27 maggio 2008, 93 ha esentato dalla tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

che con risoluzione del 5 giugno 2008, n.12 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti sull'applicazione del citato D.L. 93/2008;

Considerato che per una più equa applicazione del diritto all'esenzione per le abitazioni assimilate alla principale e per dar modo di goderne anche a coloro per i quali tali beneficio intercorre dopo la scadenza del pagamento dell'acconto;

Ciò premesso,

Visto il D.L. 27 maggio 2008, n. 93;

Vista la risoluzione ministeriale n. 12 del 5 giugno 2008;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio in data 10.9.2010;

Vista la deliberazione di n.195 del 13.04.2010 con la quale la Giunta comunale propone al Consiglio il presente provvedimento;

Visti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del Dipartimento finanziario,

DELIBERA

- 1) di modificare, come segue, l'art. 9 del Regolamento ICI, approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 27.04.2007:
 - al comma 3 sostituire le parole "*entro il termine previsto per il versamento dell'acconto d'imposta*" con "*entro il termine previsto per il versamento del saldo d'imposta*";
- 2) di dare atto che il nuovo testo del Regolamento ICI è quello allegato al presente atto.

Quindi, visto l'esito della votazione eseguita per rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE
d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs n.267/2000.

-----ooOoo-----


PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267, SULLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, richiesto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 20 agosto 2000 n.267, del parere tecnico sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere favorevole.

Terracina, 14-09-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa/Ada Nasti)



PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

Terracina, 14-09-2010


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Ada Nasti)





CITTÀ DI TERRACINA

(PROVINCIA DI LATINA)



**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)**

Approvato con deliberazione consiliare n. _____

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52¹ e 59 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 disciplina l'applicazione nel Comune di Terracina dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme del regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 2 **Finalità del Regolamento**

1. La potestà regolamentare del Comune, in materia di imposta comunale sugli immobili è esercitata dall'ente per conseguire il miglior livello di efficienza dell'attività impositiva e la semplificazione e lo snellimento delle procedure nei rapporti con i contribuenti.

Art. 3 **Soggetti Passivi**

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, individuati dall'art. 3 del ²D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, sono il proprietario dell'immobile oggetto dell'imposizione, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, del diritto di uso, del diritto di abitazione, del diritto di enfiteusi, del diritto di superficie, il locatario finanziario ed il concessionario di aree demaniali, anche se residenti all'estero o se non hanno in Italia la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune, ovvero per gli immobili sui quali il Comune vanta un diritto reale di usufrutto, di uso, di enfiteusi o di superficie, siti nel proprio territorio comunale, non costituiscono presupposto d'imposta.

Art. 4 **Base imponibile**

1. La base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili è il valore dei fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, determinato come segue:
 - a) Fabbricati censiti in catasto

¹ Potestà regolamentare comunale.

² Istituzione dell' I.C.I.

La base imponibile è determinata utilizzando la rendita iscritta in catasto al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'imposizione, rivalutata del 5% e moltiplicata:

- Per **140** se si tratta di fabbricati classificati nella categoria catastale "B" (collegi, convitti ricoveri, orfanotrofi, ospizi, casi di cura, ospedali, conventi, biblioteche, ecc.)
- per **100** se si tratta di fabbricati classificati nelle categorie catastali "A" (abitazioni), "C" (magazzini, depositi, laboratori, tettoie, rimesse, autorimesse, ecc.), escluse le categorie "A/10" (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe).
- per **50** se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" (opifici industriali, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati).
- per **34** se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe).

b) Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" non iscritti in catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è costituita dai costi di acquisizione ed incrementativi, assunti al lordo delle quote di ammortamento risultanti dalle scritture contabili.

Il valore ottenuto deve essere rivalutato applicando allo stesso i coefficienti di rivalutazione stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

c) Aree fabbricabili

Ai fini dell'applicazione del D.L. 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Il valore ai fini dell'imposta comunale sugli immobili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso, sull'area di risulta, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, la base imponibile è data dal valore dell'area.

Sono considerati non fabbricabili, e quindi soggetti alla disciplina di cui all'art. 9, del D. Lgs n. 504/92, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, persone fisiche che esplicano la loro attività a titolo principale, iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 e soggetti al corrispondente obbligo dell'autodenuncia per invalidità, vecchiaia e malattia.

d) Terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del **25%**, un moltiplicatore pari a **75**.

- e) Non sono considerati terreni agricoli i cosiddetti "orticelli" che, se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI, in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale per i bisogni propri e della propria famiglia. Quando non sono fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI anche i terreni incolti.

f) Terreni agricoli condotti direttamente

Ai terreni agricoli posseduti o condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli al valore come sopra determinato si applica una franchigia di €.25.822,84.

Sulla parte eccedente della base imponibile, intesa come valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo d'imposta anche se ubicati sul territorio di più comuni, l'imposta dovuta è ridotta per scaglioni di valore nelle seguenti misure:

- **70%** dell'imposta gravante sulla parte eccedente €. 25.822,84 e fino ad €.61.974,83;
- **50%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €.61.974,83 e fino ad €.103.291,38;
- **25%** dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €.103.291,38 e fino ad €.129.114,22.

ART. 5

La base imponibile per gli immobili con rendita U.T.E. errata

1. La base imponibile prevista nel comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, in virtù del quale vanno assunte le rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, si intende non comprensiva dell'ipotesi in cui le rendite siano modificate in diminuzione e in aumento a seguito di evidenti errori materiali commessi dall'Ufficio Tecnico Erariale; in tal caso, le rendite così modificate hanno effetto retroattivo.

ART.6

Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, soggetti a vincolo diretto, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A, la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a metri quadri 18. La misura minima da prendere come base per il calcolo è un vano. Per i fabbricati

appartenenti al gruppo catastale B la cui consistenza è in metri cubi, la consistenza è determinata dal rapporto tra il volume e la misura convenzionale di un vano che si assume pari a metri cubi 54.

2. Si considerano immobili di interesse storico e artistico esclusivamente quelli definiti dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Per l'applicazione delle agevolazioni indicate al comma 1, e' necessario, inoltre che l'interesse particolarmente importante di tali immobili sia dichiarato dal competente Ministero, come stabilito dall'articolo 6 del citato decreto legislativo.

ART. 7

Base imponibile e riduzioni.

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Il degrado fisico sopravvenuto deve risultare non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
3. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure in presenza di ordinanza da parte del Sindaco.
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con indicata la data di presentazione all'ufficio tecnico comunale della perizia di inagibilità o inabitabilità effettuata da un tecnico professionista, oppure la data di presentazione della richiesta di perizia di inagibilità o inabitabilità all'ufficio tecnico comunale, con facoltà del Comune di verificare l'attendibilità della suddetta dichiarazione.
4. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.
5. Entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di riconoscimento dello stato di degrado il contribuente deve presentare apposita dichiarazione ICI. Tale dichiarazione va presentata per dichiarare sia l'inizio che la fine dello stato di inagibilità o inabitabilità.

ART. 8

Fabbricati rurali – esclusione dalla base imponibile

1. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati dotati dei requisiti di ruralità enunciati dall'art. 9, comma 3-6 lettera da a) ad e) del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni nella legge 133/94, modificato dal DPR. n. 139/1998.

Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati e porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) Il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito semprechè tali soggetti rivestano la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 530, (art. 2, comma 37 d.l. n. 262/2069, o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali.
 - b) L'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui al punto precedente, sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento.
 - c) Il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la fungicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n.97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati.
 - d) Il volume di affari derivanti da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione I.V.A. si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'art.34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano.
 - e) I fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n.408, non possono comunque essere considerate rurali.
2. Fermi restando i requisiti di cui ai punti precedenti, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è asservito, purchè entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti.
 3. Nel casi in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla basi di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad

almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente.

4. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3 –lettere a), c), d), ed e) del D.L. 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994, n.133,. Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
5. ³I fabbricati per i quali a seguito della legge 262/2006 comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto entro la date del 30 giugno 2007. In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
6. I soggetti interessati devono produrre al Comune, Ufficio Tributi I.C.I.,dichiarazione sostitutiva di certificazione del D.P.R., n. ⁴445/2000, attestante il requisito di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, entro l'anno d'imposta di riferimento; la dichiarazione produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi, qualora permangano al soggetto i requisiti indicati.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI E FABBRICATI CAT. "E".

ART. 9

Assimilazione ad abitazione principale

1. Si intende abitazione principale, quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale fissa la propria residenza anagrafica, salvo prova contraria. Eventuali difformità tra le risultanze anagrafiche e il luogo di effettiva abitazione devono essere provate dal contribuente.
2. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta , entro il 1° grado (genitore o figli), sono considerate abitazioni principali, purchè:
 - a) il parente vi dimori abitualmente, e ciò sia comprovato da ⁵residenza anagrafica;
 - b) in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.

³ Comma 38 della legge 262/2006.

⁴ Sostituisce la legge n. 15 del 4 gennaio 1968.

⁵ Finanziaria 2007.

A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali, senza applicazione delle detrazioni previste per la stessa.

3. Per poter fruire delle agevolazioni di cui al precedente comma, sia il titolare che il parente, devono provare l'uso gratuito mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445 del 28.12.2000, entro il termine previsto per il versamento del saldo d'imposta, esclusivamente per l'anno 2008, detto termine viene fissato alla data del 31 luglio 2008;
4. Per il personale che presta servizio militare, soggetto passivo d'imposta, che per ragioni di servizio ha acquisito la residenza nel Comune in cui presta servizio, si dispone che l'unità immobiliare posseduta nel Comune di Terracina a titolo di proprietà o di altro diritto reale, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.
In questo caso il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva, entro il termine di versamento dell'acconto d'imposta, con la quale dichiara di non usufruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali in nessun altro comune, esclusivamente per l'anno 2008, il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva viene fissato alla data del 31 luglio 2008.
5. L'unità immobiliare appartenente a minori che hanno la residenza presso il tutore nominato dal Tribunale, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che la stessa non risulti locata.
Tale circostanza deve essere attestata dall'esercente la patria potestà, entro il termine di versamento dell'acconto d'imposta, con la quale dichiara che il minore non usufruisce delle agevolazioni previste per le abitazioni principali in nessun altro comune, esclusivamente per l'anno 2008, il termine di presentazione dell'attestazione da parte dell'esercente la patria potestà viene fissato alla data del 31 luglio 2008.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 56, L. n. 662/96, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed il passaggio di residenza dall'abitazione principale all'istituto di ricovero o sanitario sia diretto.
7. Per i soggetti di cui al punto 5-6-7, oltre all'applicazione dell'aliquota prevista per le abitazioni principali, si applica anche la detrazione prevista per la stessa.

ART. 10 **Residenti all'estero**

1. Per i cittadini italiani residenti all'estero l'art. 1, comma 4-bis, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dispone che il versamento dell'ICI può essere eseguito in unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con la maggiorazione degli interessi nella misura del tre per cento sull'importo che si sarebbe dovuto pagare in acconto. Per questi contribuenti, l'art. 1, comma 4-ter del citato D.L. n. 16 del 1993, dispone che l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà di usufrutto, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale a condizione che non risulti locata. I residenti all'estero possono eseguire il versamento

dell'ICI oltre che con il bollettino utilizzato dai cittadini residenti in Italia, anche tramite:

- a) bonifico bancario;
- b) vaglia internazionale ordinario;
- c) vaglia internazionale di versamento in conto corrente;
- d) on-line.

ART. 11

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali.

1. Ai sensi dell'art. 59 -1° comma- lettera d) del D.Lgs. 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, ecc. che costituiscono pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota prevista per la stessa.
2. Alla pertinenza si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.
3. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche non appartenenti allo stesso fabbricato, si considerano parti integranti dell'abitazione principale limitatamente ad una per ciascuna categoria.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni effetto stabilito dal D.Lgs. 504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

ART. 12

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. La misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio Comunale, entro la data di approvazione del bilancio e da pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, tenuto particolarmente conto:
 - a) delle effettive esigenze di acquisire al bilancio le risorse necessarie e per assicurarne l'equilibrio economico-finanziario, motivate con idonei riferimenti nell'atto deliberativo;
 - b) delle diversificazioni previste dalle norme vigenti;
 - c) delle agevolazioni previste per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale
2. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 13

Aliquota ridotta

1. Alle unità abitative concesse in locazione a residenti, si applica l'aliquota ridotta. Lo stesso trattamento è riservato ad una pertinenza dell'abitazione. Tale circostanza deve essere documentata mediante produzione, entro il termine di versamento dell'acconto d'imposta, di copia del contratto di locazione debitamente registrato.
2. La medesima agevolazione viene concessa ai proprietari di alloggi che concedono l'unità immobiliare in affitto al Comune, affinché siano dallo stesso destinate ad interventi di politica abitativa.
3. Può essere accordato il beneficio dell'aliquota ridotta per i fabbricati realizzati da soggetti, persone fisiche o giuridiche, nell'esercizio di attività commerciali di costruzione e vendita di beni immobili invenduti per i primi tre anni di imposta decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori a condizione che gli immobili risultino iscritti contabilmente tra le rimanenze e non siano concessi in locazione. A tale scopo il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione, entro la data di versamento dell'acconto d'imposta, attestante la condizione di cui sopra.
4. Il beneficio dell'aliquota ridotta è previsto anche a favore dei soggetti passivi che eseguono interventi di recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico od artistico, classificati dai PP.PP.EE. A/1 del centro storico alto o del centro storico in declivio ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, è concesso per l'anno d'imposta in cui hanno avuto inizio i lavori e per i due anni successivi.
5. Gli interessati sono tenuti a presentare, apposita comunicazione contenente la data di inizio dei lavori di cui al punto 4, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi.

ART. 14

Agevolazioni

1. Con la delibera del Consiglio Comunale, di cui all'art. 12 possono essere accordate maggiori detrazioni d'imposta ai seguenti soggetti passivi che versano in particolari situazioni di disagio economico sociale a condizione che nessun componente la famiglia posseda altri immobili su tutto il territorio nazionale oltre l'unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale.
 - a) Soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap permanente grave, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie, ai sensi della legge 104/92 oppure è presente un non vedente, ai sensi della legge n. 508/88.
 - b) Soggetti passivi con reddito del nucleo familiare posseduto nell'anno precedente a quello dell'imposta non superi l'importo minimo Inps, se il nucleo familiare è composto da una sola persona, dal doppio dell'importo della pensione minima Inps se composto da due persone. Nella ipotesi che il nucleo familiare fosse composto da un numero di persone superiore a due il limite del

reddito familiare lordo è determinato aggiungendo un importo pari a Euro 2.582,30 per ogni persona eccedente il numero di due.

c) I soggetti passivi di cui al punto b) devono contemporaneamente possedere i seguenti requisiti:

- possedere, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, oltre l'eventuale garage o posto macchina annesso soltanto l'unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione;
- possedere un'unica unità immobiliare catastalmente classificata in una delle categorie del gruppo A, con esclusione delle categorie A1, A8, A9, A10;
- essere persona fisica non in attività lavorativa oppure pensionato;
- di non avere, tra i componenti del proprio nucleo familiare soggetti proprietari di altri immobili;
- nel caso in cui l'unità immobiliare, per la quale si richiede la maggiore detrazione, sia adibita ad abitazione principale di più soggetti ognuno di questi deve essere in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, ed il loro reddito complessivo non deve superare l'importo della pensione minima erogata dall'I.N.P.S. agli ex lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero di tali soggetti.

2. Ai fini della fruizione della maggiore detrazione, i contribuenti interessati di cui alla lettera a) devono presentare certificazione attestante il diritto, valevole fino ad eventuale successiva modificazione, mentre i soggetti alla lettera b) devono produrre, ogni anno d'imposta, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti entro la scadenza della prima rata di acconto.

Art. 15
Aggiornamento del classamento catastale
Per intervenute variazioni edilizie

1. ⁶I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata, non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
2. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
3. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a

⁶ Legge Finanziaria 2005 (L.n. 311/2004 art. 1 comma 336).

carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.

4. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
5. Agli effetti dell'I.C.I., la nuova rendita catastale determina una maggiore imposta da corrispondere. Imposta che può essere richiesta dal Comune con effetto retroattivo a decorrere dal 7^o gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata denuncia catastale. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
6. Un trattamento agevolato a favore dei soggetti, titolari di diritti reali di unità immobiliari di proprietà privata che, trovandosi nelle condizioni sopraindicate per intervenute variazioni edilizie, provvedono a regolarizzare la propria posizione, in tal caso non si applicano le sanzioni e gli interessi previsti.

ART. 16

Fabbricati appartenenti alla categoria "E"

- a) ⁸Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
- b) ⁹Le unità immobiliari che per effetto del criterio indicato al punto 1) del presente articolo richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
- c) Le rendite catastali dichiarate ovvero come sopra attribuite producono effetto fiscale a decorrere dal 1^o gennaio 2007.
- d) Decorso inutilmente il termine di nove mesi, si rende comunque applicabile l'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi provvedimenti attuativi.

⁷ Legge Finanziaria 2005 (L. n. 311/2004 art. 1 comma 337).

⁸ Legge 286/2006 art. 40

⁹ Legge 286 2006 art. 41.

TITOLO III

RIMBORSI, COMPENSAZIONE, RIVERSAMENTI ALTRI COMUNI

Art. 17

Rimborsi

1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale vigenti al momento dell'istanza, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute. Il soggetto che ha effettuato il versamento può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento stesso ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
3. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30 del presente regolamento.
4. Non si fa luogo a rimborso per importi di imposta annui inferiori o uguali ad euro 16,53.

ART. 18

Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo precedente sono compensate dal contribuente, una volta ricevuta la comunicazione del diritto al credito, con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili. Di tale circostanza il contribuente deve dare comunicazione all'ufficio tributi nel termine di pagamento dell'acconto.

Art. 19

Riversamenti ad altri Comuni

1. In caso di versamenti effettuati presso il Comune di Terracina, anziché in altro comune, si provvederà a trasferire all'Amministrazione competente la sola somma erroneamente versata, senza interessi, previa presentazione di apposita istanza, entro il termine di dieci anni dall'avvenuto pagamento e previa redazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione attestante il mancato possesso, nel territorio comunale, di unità immobiliari o, in caso di possesso, di regolare effettuazione dei versamenti.

TITOLO IV

VERSAMENTI, DICHIARAZIONI

ART. 20

Versamenti

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati dai contitolari, purchè tali versamenti cumulativamente considerati coprono l'intera imposta dovuta.
Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta sia in sede di liquidazione sulla base della dichiarazione che in sede di accertamento, od alla irrogazione di sanzioni verranno emessi nei confronti di ciascun contitolare, per la sua quota di possesso.
2. ¹⁰Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
3. In caso di morte del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata 6 mesi dopo la scadenza prevista.
In tali casi, occorre comunicare l'avvenuto tardivo versamento all'Ufficio Tributi
allegando copia delle ricevute.
4. Le somme relative alla prima rata semestrale, possono essere anche versate in rate mensili di uguale importo decorrenti dal mese di scadenza. L'importo complessivo del tributo deve essere comunque versato entro il 16 dicembre.
5. I versamenti mensili afferenti alla prima rata semestrale vanno maggiorati di una somma a titolo di interesse pari al tasso previsto dall'art. 30 del presente regolamento.
6. Su richiesta del contribuente, il Funzionario responsabile dell'imposta può concedere, con proprio provvedimento motivato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione dell'imposta, ancorché risultante dall'avviso di accertamento, atto di contestazione o cartella esattoriale, di sanzioni in scadenza, entro il termine massimo di 36 (trentasei) mesi;

Modalità della rateizzazione:

- Importo minimo da rateizzare: € 258,23
- Numero massimo rate concedibili: 36
- Importo minimo della rata: €. 50,00.

Sulla rateizzazione accordata saranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale.

¹⁰ Finanziaria 2007.

La sussistenza delle condizioni di disagio è dimostrata dal soggetto interessato con la presentazione di idonea documentazione ovvero di apposita autocertificazione che l'Amministrazione si riserva di verificare.

In caso di mancato pagamento, alla scadenza, anche di una sola rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed eventuali analoghe richieste da parte del contribuente non potranno essere più accolte.

7. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili possono essere effettuati:

- direttamente presso lo sportello del Concessionario della Riscossione, utilizzando l'apposito bollettino;
¹¹a mezzo Mod. F24.
- mediante bollettino di conto corrente postale;

8. Non si fa luogo al versamento se l'imposta non superi l'importo di Euro 16,53.

9. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutti e per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella stessa deliberazione.

Art. 21 **Dichiarazione**

1. ¹²I contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione I.C.I. in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. Le variazioni avvenute nell'anno 2006 devono essere comunque dichiarate.

2. Per le violazioni alle norme si applicano le sanzioni nelle misure che seguono:

1. Omessa presentazione della dichiarazione: 100% del tributo dovuto, con un minimo €. 51,00 (la sanzione è ridotta ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione).
2. Presentazione di dichiarazione infedele: 50% della maggiore imposta dovuta, (la sanzione è ridotta ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione).

¹¹ D.L. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248/2006.

¹² Legge finanziaria 2007 ; il comma 174 modifica il "decreto Visco-Bersani"; aggiunge all'art. 37 al comma 53 " Resta fermo l'obbligo di presentazione"..ecc.

3. Omissioni o errori contenuti nella dichiarazione concernenti elementi non incidenti sulla determinazione del tributo: €. 51,00.

Inoltre, i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione I.C.I., in caso di riduzione.

TITOLO V
ACCERTAMENTI, ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL
CONTRIBUENTE, NORME INCENTIVANTI, NOTIFICHE, BONIFICA
DEI DATI, ABBANDONO DEL CREDITO

Art. 22
Accertamenti

1. ¹³Il comune, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 23
Accertamento con adesione del contribuente

L'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili può essere definito con l'adesione del contribuente, secondo le seguenti disposizioni.

a) Iniziativa dell'ufficio

L'ufficio tributi del Comune, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente un invito a comparire, mediante lettera raccomandata o notificata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni ed integrazioni. L'invito dovrà contenere i seguenti dati:

- fattispecie tributaria e periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- giorno, luogo e ora della comparizione;
- elementi in possesso dell'ufficio rilevanti ai fini dell'accertamento.

b) Iniziativa del contribuente

¹³ Finanziaria 2007 comma 161.

- b1) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare all'ufficio tributi del Comune, anteriormente all'impugnazione dell'atto impositivo, vale a dire entro il termine per proporre ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
- b2) L'ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza dovrà formulare al contribuente, con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico, un invito a comparire per l'instaurazione del contraddittorio, indicando il giorno ed il luogo della comparizione.
- b3) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito, non comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. In tal caso l'ufficio provvederà ad annotare tale circostanza a margine dell'istanza presentata e valuterà l'opportunità, qualora ci siano i tempi di non decadenza dell'attività di controllo, di stabilire formalmente, con invito notificato, un secondo incontro con il contribuente.
- b4) La presentazione dell'istanza dell'accertamento con adesione sospende sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo per un periodo di 90 giorni.
La riscossione delle somme è effettuata, qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza del termine di sospensione.
L'impugnazione dell'atto di accertamento comporta automatica rinuncia all'istanza.
- b5) Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbalizzate in apposito processo verbale anche se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del tributo o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e della altre somme dovute a seguito della definizione.
- b6) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione e dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, o, in caso di pagamento rateale, della prima rata e dell'eventuale prestazione della garanzia.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.
- b7) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all'ufficio quietanza dell'avvenuto pagamento e documentazione dell'eventuale garanzia prestata. A seguito di ciò l'ufficio rilascia al contribuente copie dell'atto di adesione.

- b8) L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile né modificabile da parte dell'ufficio.
- b9) La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice qualora sia sopravvenuta la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare maggiori imponibili ovvero maggiori imposte rispetto a quelli determinati nell'atto di adesione sottoscritto.
- b10) A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- b11) Le somme non versate sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo. In questa ipotesi il contribuente decade dal beneficio della sanzione ridotta di cui al precedente punto b10) e la sanzione è iscritta a ruolo per l'intero ammontare originariamente irrogato.

Art. 24

Norme incentivanti

1. In relazione al disposto dell'art. 59 –comma 1- lettera p) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, è istituito un fondo speciale, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento dello 0,30% delle riscossioni del solo tributo, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite come segue:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio I.C.I., nella misura compresa tra il 10% ed il 20%;
 - b) per l'arredamento dell'ufficio I.C.I. nella misura compresa tra il 10% ed il 20%;
 - c) per l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività al personale nella misura compresa tra il 60% e l'80%.
4. La determinazione delle percentuali di cui sopra sarà annualmente disposta dalla Giunta comunale con apposita deliberazione.
5. L'importo delle somme costituenti il fondo di cui al comma 3 – lettera c- verrà liquidato come segue:
 - 30 per cento alla fine di ogni anno:
 - 70 per cento a riscossioni avvenute.

6. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile del Tributo.

7. Eventuali economie resteranno acquisite al bilancio comunale.

Art. 25 **Notificazioni**

1. La comunicazione degli avvisi che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata direttamente dall'Ufficio Tributi con l'invio, a mezzo raccomandata postale A.R., in plico sigillato.
2. Qualora il contribuente sia presente presso i locali del Comune, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani da parte di persona addetta all'Ufficio Tributi, la quale in tal caso assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. Con provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente il Comune può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative all'imposta comunale sugli immobili, a propri dipendenti.
4. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
5. Le funzioni di cui al comma 3) sono conferite a dipendenti che siano in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune stesso ed il superamento di un esame di idoneità.

Art. 26 **Abbandono del credito**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1 del D.P.R. 16 aprile 1999, n. 129 emanato ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge 8 maggio 1998, n. 146 recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità; non si fa luogo ad accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non superi l'importo di Euro 16,53.

TITOLO VI **RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, AUTOTUTELA,** **AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E** **ACCERTAMENTO**

Art. 27
Riscossione coattiva

1. Le somme indicate negli avvisi di accertamento o negli avvisi di liquidazione non versate nel termine di 60 giorni dalla notifica dei predetti atti sono rimosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
2. ¹⁴Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 28
Sanzioni

- b) Per le violazioni alle norme si applicano le sanzioni nelle misure che seguono:
- a. Omessa presentazione della dichiarazione: 100% del tributo dovuto, con un minimo €. 51,00 (la sanzione è ridotta ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione).
 - b. Presentazione di dichiarazione infedele: 50% della maggiore imposta dovuta, (la sanzione è ridotta ad $\frac{1}{4}$ se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione).
 - c. Omissioni o errori contenuti nella dichiarazione concernenti elementi non incidenti sulla determinazione del tributo: €. 51,00.
 - d. Omesso pagamento dell'imposta: 30% dell'imposta non versata.
 - e. Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti : €. 100,00.
 - f. Mancata restituzione di questionari: €. 100,00.
 - g. Compilazioni di questionari in maniera incompleta: €. 51,00.

La riduzione della sanzione prevista ai punti f) e g) opera solamente avvalendosi delle disposizioni sul ravvedimento operoso di cui all'art. 22 del presente regolamento.

ART. 29
Ravvedimento operoso

1. ¹⁵I contribuenti che hanno omesso il versamento entro il termine di scadenza possono regolarizzare la propria posizione pagando l'imposta con le seguenti maggiorazioni:

¹⁴ Finanziaria 2007 comma 163.

¹⁵ D.Lgs. 472/97 art. 13 e successive modificazioni.

- a) sanzione ridotta al 3,75% pari ad un ottavo (1/8) del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) sanzione ridotta al 6% pari ad un quinto (1/5) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione.
 - c) Sanzione ridotta al 3,75% pari ad 1/8 del minimo per l'omissione della presentazione della dichiarazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 (trenta) giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

ART. 30

Misura degli interessi

1. Gli interessi da applicare per la riscossione ed il rimborso dell'I.C.I., sono stabiliti nella misura pari al tasso legale maggiorato di 3 punti, qualora non diversamente previsti negli articoli precedenti.

Art. 31

Autotutela

1. Il potere di annullamento compete al funzionario responsabile del tributo, ovvero in via sostitutiva, in caso di grave inerzia non giustificata, al responsabile del settore che ricomprende l'Ufficio Tributi.
2. L'ufficio tributi del Comune può procedere, in tutto o in parte all'annullamento senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di mancata impugnazione, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio Tributi.

3. Non si procede all'annullamento per motivi di merito sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
4. Nel caso in cui l'importo dell'imposta, sanzioni ed accessori oggetto di annullamento, superi in € 2.500,00, l'annullamento è sottoposto al preventivo parere del responsabile del settore ove è collocato il servizio tributi. Necessita preventiva deliberazione del Consiglio Comunale quando si procede ad annullamenti in massa di atti recanti identico vizio di illegittimità che comportano rilevanti effetti finanziari.
5. Dell'eventuale annullamento è data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché in caso di annullamento disposto in via sostitutiva all'ufficio che ha emanato l'atto.

ART. 32

Affidamento della attività di liquidazione e accertamento

1. L'attività di liquidazione e accertamento può essere affidata, a:
 - a) società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, aziende speciali per la gestione di servizi di rilevanza economica;
 - b) concessionari per la riscossione dei tributi competenti per territorio;
 - c) i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, mediante apposita convenzione regolante i rapporti tra ente concedente e concessionario in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio di liquidazione ed accertamento del tributo e prevedendo l'attribuzione al Comune di opportuni strumenti di verifica e controllo della gestione del tributo.
2. Il presente affidamento non può comportare oneri aggiuntivi a carico del contribuente.

TITOLO VII

FUNZIONARIO RESPONSABILE, ESENZIONI

Art. 33

Funzionario responsabile

1. E' designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 34

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigiano ed agricoltura se destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 e E/9, ivi compresi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, non compresi in immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privati, ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale e per i quali deve essere posta in essere la procedura di cui al successivo art. 16.
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto delle confessioni religiose professate in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 19 della Costituzione italiana;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13,14,15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e rese esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri o alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle predette attività;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro diritto reale dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett.c) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, direttamente utilizzati da detti soggetti e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,

ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

- j) gli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso od altro diritto reale e direttamente utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali- Onlus – ovvero gli immobili concessi in comodato gratuito a dette organizzazioni.
- k) L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO VIII
NORME ABROGATE, PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI,
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, CASI NON PREVISTI DAL
PRESENTE REGOLAMENTO, RINVIO DINAMICO

Art. 35
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 36
Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 37
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Lo stesso, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 38
Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione :
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale.

Art. 39
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<i>ART.1</i>	<i>Oggetto</i>
<i>pag. 2</i>	
<i>ART.2</i>	<i>Finalità del Regolamento</i>
<i>pag. 2</i>	

ART.3	Soggetti Passivi.....	
	pag. 2	
ART.4	Base imponibile	
	pag. 2	
ART.5	La base imponibile per gli immobili con rendita U.T.E. errata	
	pag. 4	
ART.6	Fabbricati di interesse storico e artistico.....	
	pag. 4	
ART.7	Base imponibile e riduzioni.....	
	pag. 5	
ART.8	Fabbricati rurali- esclusione dalla base imponibile.....	
	pag. 5	

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED FABBRICATI CAT."E"

ART.9	Assimilazione ad abitazione principale.....	
	pag. 8	
ART.10	Residenti all'estero.....	
	pag. 9	
ART.11	Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle ab.principali	
	pag. 9	
ART.12	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta.....	
	pag. 10	
ART.13	Aliquota ridotta.....	
	pag. 10	
ART.14	Agevolazioni	
pag. 11	
ART.15	Aggiornamento del classamento catastale per intervenute varia- zioni edilizie.....	
	pag.12	
ART.16	Fabbricati appartenenti alla categoria"E".....	
	pag.12	

TITOLO III

RIMBORSI,COMPENSAZIOE, RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI.

ART.17	Rimborsi.....	pag.
	14	
ART.18	Compensazione.....	pag.
	14	
ART.19	Riversamenti altri Comuni	pag
	.14	

*TITOLO IV
VERSAMENTI, DICHIARAZIONI*

<i>ART. 20</i>	<i>Versamenti</i>	<i>pag.</i>
<i>15</i>		
<i>ART. 21</i>	<i>Dichiarazioni</i>	<i>pag.</i>
<i>16</i>		

*TITOLO V
ACCERTAMENTI, ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL
CONTRIBUENTE, NORME INCENTIVANTI, NOTIFICHE,
BONIFICA DEI DATI, ABBANDONO DEL CREDITO*

<i>ART. 22</i>	<i>Accertamenti.....</i>	<i>pag</i>
<i>18</i>		
<i>ART. 23</i>	<i>Accertamento con adesione del contribuente.....</i>	<i>pag</i>
<i>18.</i>		
<i>ART. 24</i>	<i>Norme incentivanti.....</i>	
<i>pag.20</i>		
<i>ART. 25</i>	<i>Notificazioni.....</i>	
<i>pag.20</i>		
<i>ART. 26</i>	<i>Abbandono del credito.....</i>	
<i>pag.21</i>		

*TITOLO VI
RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI, AUTOTUTELA,
AFFIDAMENTO DELLA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E
ACCERTAMENTO*

<i>ART. 27</i>	<i>Riscossione coattiva.....</i>	<i>pag.</i>
<i>22</i>		
<i>ART. 28</i>	<i>Sanzioni.....</i>	<i>pag.</i>
<i>22</i>		
<i>ART. 29</i>	<i>Ravvedimento operoso.....</i>	<i>pag.</i>
<i>23</i>		
<i>ART. 30</i>	<i>Misura degli interessi.....</i>	<i>pag.</i>
<i>23</i>		
<i>ART. 31</i>	<i>Autotutela.....</i>	<i>pag.</i>
<i>23</i>		
<i>ART.32</i>	<i>Affidamento della attività di liquidazione e accertamento.....</i>	<i>pag.</i>
<i>24</i>		

*TITOLO VII
FUNZIONARIO RESPONSABILE, ESENZIONI*

ART. 33	Funzionario responsabile.....	pag. 25
ART.34	Esenzioni.....	pag. 25

TITOLO VIII
NORME ABROGATE, PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E
DEGLI ATTI, ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO, CASI
NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO, RINVIO
DINAMICO.

ART. 35	Norme abrogate.....	pag. 27
ART. 36	Pubblicità del regolamento e degli atti.....	pag. 27
ART. 37	Entrata in vigore del regolamento.....	pag. 27
ART. 38	Casi non previsti dal presente regolamento.....	pag. 27
ART. 39	Rinvio dinamico.....	pag. 27

---ooOoo---

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
E. Avelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. L. Piloni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24 SET 2010

Terracina, 24 SET. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. L. Piloni

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24 SET. 2010

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art.134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Terracina, 24 SET. 2010

per IL SEGRETARIO COMUNALE

l'incaricato ISTRUTTORE DIRETT. AMM.VO
L. L'Auffra



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il 24 SET 2010

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Alberto D'Onofrio